

Il cardinale Consalvi, Segretario di Stato di Pio VII, annuncia ai «dilettissimi sudditi e figli» (10 aprile 1821):

Non essendo piú fra le tenebre, né sotto il velo dell'arcano, che i settari, sebbene addetti a diverse illecite aggregazioni, tentano concordemente di mandare ad effetto i loro disegni a danno della religione, e dei Troni; essendosi anzi pubblicamente da loro annunziato che lo scopo delle loro unioni è quello di rovesciare le legittime forme esistenti dei Governi monarchici; avendo essi anche dimostrato abbastanza con i loro scritti e fatti, quali siano i loro veri principii religiosi, ed essendosi perfino veduto immolare delle vittime per loro mano, solo perché fedeli ai propri doveri rimasero sorde alle voci della seduzione; questo stato di cose ha dovuto tanto maggiormente richiamare sopra di loro l'attenzione delle supreme Potestà.

La Santità di N.S. ha veduto con la piú grata soddisfazione del paterno suo cuore, che in mezzo a tante perturbazioni politiche i suoi amatissimi sudditi hanno conservato, e conservano quei sentimenti di religione dai quali sono inseparabili un verace attaccamento al proprio legittimo sovrano, la dovuta fedeltà al Governo e la sincera obbedienza alle leggi. La Santità Sua, dopo il divino aiuto, ripone nell'amore dei suoi dilettissimi Sudditi e Figli una piena fiducia che gli sforzi dei perturbatori non sortiranno mai il loro effetto, e questa fiducia è avvalorata ancora dalle prove dei sentimenti di onore e di fedeltà, che in diverse anche recenti occasioni, le hanno con tanta lode dato le sue Truppe. Ciò nonostante il dovere del Santo Padre di allontanare tutto ciò che tenda a corrompere la Religione e il costume, la paterna sua sollecitudine per la pubblica e privata sicurezza dei suoi buoni Sudditi, l'esempio di ciò che in altre parti è accaduto, e la cognizione che lo spirito sovvertitore si è studiato di penetrare puranche in qualche parte dei suoi domini invadendo qualche animo proclive al male, hanno determinato la Santità Sua ad ecci-

tare tutto lo zelo delle Autorità subalterne del Suo Stato onde garantire i domini pontifici dalle macchinazioni delle indicate perniciosissime società, le quali furono già proscritte, e i loro membri sottoposti alle corrispondenti pene spirituali e temporali tanto con le note Costituzioni dei due suoi predecessori Clemente XII e Benedetto XIV, quanto con i due Editti di Segreteria di Stato del 14 gennaio 1739 e del 15 agosto 1814 emanati per ordine della stessa Santità Sua.

Rinnovando dunque gli ordini contenuti nelle sopraccennate pontificie costituzioni e nei menzionati editti relativamente al dover separarsi immediatamente dalle indicate illecite adunanze quelli che vi si trovassero aggregati; alla proibizione di iscriversi, o di avervi immediata o mediata relazione; al divieto di ritenere presso di sé o altrove Istromenti, Stemmi, Emblemi, Statuti, Memorie, Patenti, o altra qualunque cosa di tal sorte; all'obbligo di denunziare l'esistenza di simili adunanze alle autorità legalmente costituite per ricevere tali denunzie e rinnovando egualmente le disposizioni delle medesime leggi riguardo alle pene spirituali e corporali proporzionate nel loro grado alle qualità, al dolo ed alle circostanze della trasgressione, estensivamente anche alla pena di morte espressamente decretata nel citato Editto del 1739, la Santità Sua ordina a tutte le autorità de' suoi domini, alle quali appartiene, di raddoppiare la loro vigilanza contro le macchinazioni dei settari, siano Sudditi Pontifici, siano esteri dimoranti ne' suoi domini, d'invigilare su la esatta osservanza delle prescrizioni dette di sopra, e di procedere con il piú impegnato zelo, e con la piú imparziale e severa giustizia, alla corrispondente punizione dei colpevoli.

Data dalla Segreteria di Stato, questo dí 10 aprile 1821.

E. CARD. CONSALVI¹

¹ *Diario di Roma*, 14 aprile 1821.